

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO PER LE SPESE
ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4,
AVENTE PER OGGETTO:

“Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in oggetto, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di Sindaco, di Vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, istituita ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 4/1997.

Al fine di facilitare la redazione del rendiconto, la Commissione di garanzia ha elaborato un modello che si allega e che potrà essere utilizzato per la presentazione del rendiconto stesso.

Ad ogni buon conto si allega, altresì, copia della l.r. 4/1997.

A) PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 4/1997 i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale devono essere depositati presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza Narbonne n. 3, 11100 Aosta - **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti (che in generale avverrà, salvo eventuale turno di ballottaggio, il 30 settembre p.v., ad eccezione del Comune di Aosta, per il quale la data di proclamazione degli eletti è successiva)**. L’inoltro degli stessi potrà essere effettuato o allo stesso indirizzo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente a fotocopia di un documento di identità se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, oppure tramite posta elettronica certificata, debitamente firmati, all’indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it oppure all’indirizzo entilocali@regione.vda.it, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in merito alle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica (che contempla regole diverse a seconda del fatto che il soggetto disponga, o meno, di una propria casella PEC e di firma digitale, e che la casella PEC del sottoscrittore sia presente o meno nell’INI-PEC o nell’INAD).

I soggetti tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale della lista e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso possono essere in alternativa:

- a) i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e delle liste di candidati. A tale riguardo, si precisa, a titolo esemplificativo, che sono titolati a presentare il rendiconto:
 - per le liste presentate in nome e per conto dei partiti e dei movimenti, il Presidente o il Segretario politico del partito o del movimento, oppure un

delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento;

- per tutte le liste, il delegato eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse;

b) i candidati alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

Si precisa che il rendiconto dovrà essere redatto anche qualora non sia stata sostenuta alcuna spesa.

Resta inteso che i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (Aosta) devono presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a) e b), della predetta l.r. 4/1997, il sopracitato **obbligo di deposito dei rendiconti presso la Commissione non sussiste** nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti, nonché nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, nel caso in cui sia stata presentata **una sola lista**. In entrambi i casi le liste sono, comunque, tenute a non superare i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale, così come rideterminati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

Tutte le liste dei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti presentate (anche in caso di lista unica) hanno, inoltre, l'obbligo di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto presso il Comune, che dovrà procedere, nei successivi cinque giorni, alla sua pubblicazione nel proprio sito internet per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 4/1997, anche ai fini della presentazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, di eventuali esposti.

B) CONTENUTI DEI RENDICONTI SPESE E FONTI DI FINANZIAMENTO

I limiti e le tipologie delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

In base al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1997, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati.

I limiti di spesa fissati dall'articolo in esame s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

1) Spese documentate

Articolo 5, comma 1, l.r. 4/1997

Devono essere analiticamente indicate nel rendiconto le spese sostenute tanto direttamente “dalla lista”, quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.), siano esse documentate o a titolo gratuito.

Le spese da rendicontare relative alla campagna elettorale sono quelle individuate dall'articolo 5, comma 1.

La lettera e) del suddetto comma va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).

Tali spese dovranno essere indicate nel punto 1 (*spese documentate*) del modello di rendiconto **e dovranno essere giustificate allegando un documento fiscalmente valido (fattura, ricevuta, scontrino fiscale), come riportato/precisato nella nota n. 3 in calce al modello di rendiconto.** Non costituiscono documenti fiscalmente validi, ad esempio, i documenti di trasporto o i preventivi.

2) Spese non documentate/forfettarie

Articolo 5, comma 2, l.r. 4/1997

Alle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto), dovranno essere obbligatoriamente sommate le spese di viaggio, telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, che sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Dovranno invece essere rendicontate tra le spese documentate del punto 1) le spese postali, in quanto non inserite nelle sopra indicate spese forfetizzate.



3) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito

Articolo 3, comma 1, l.r. 4/1997

Nel rendiconto deve essere analiticamente indicato anche il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito **a titolo gratuito** (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Tali spese dovranno essere “valorizzate” in termini economici da coloro che presentano il rendiconto.

Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), si dovrà conteggiare il solo valore dei beni “primari” utilizzati (nell’esempio riportato, inchiostro e carta).

La “valorizzazione” di tali beni e servizi dovrà essere rendicontata nel punto 3 (Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito) del modello di rendiconto.

Il totale delle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto), di quelle non documentate/forfettarie (punto 2) del modello di rendiconto), nonché del valore dei beni e dei servizi ricevuti a titolo gratuito (punto 3) del modello di rendiconto), non dovrà comunque superare il limite di spesa complessivo di cui all’articolo 4.

4) Fonti di finanziamento

Articolo 3, comma 1, l.r. 4/1997

I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi da terzi e servizi gratuiti ricevuti.

Nella prima colonna dei prospetti 4.1 e 4.2 devono essere indicati, rispettivamente, i soggetti che finanziano la lista o che concedono contributi alla stessa.

In merito alla voce “Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito” si precisa che gli importi ed i beni e servizi indicati al punto 3) delle spese del modello di rendiconto, dovranno corrispondere a quelli indicati al punto 4.3 delle fonti di finanziamento.

C) CONTROLLI E SANZIONI

1) Controlli

Articolo 6, l.r. 4/1997

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 4/1997, se dall’esame dei rendiconti e dell’allegata documentazione dovessero emergere delle **irregolarità o la non conformità alla legge**, la Commissione le contesta all’interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all’interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro **trenta giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

2) Sanzioni

Articolo 8, l.r. 4/1997

L'articolo 8 della l.r. 4/1997 stabilisce, come sotto riportate, le sanzioni che la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare alle liste e ai candidati, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nel rendiconto o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista:

- a) la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata **violazione dei limiti di spesa** (*comma 1*);
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 20.000,00, in caso di **irregolarità** nel rendiconto (*comma 2*);
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 25.000,00, in caso di **mancata presentazione** del rendiconto nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1 (*comma 3*).

3) Controlli e sanzioni da parte del Co.Re.Com.

Articolo 7, l.r. 4/1997

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare **al Comitato Regionale per le Comunicazioni** (Co.Re.Com.) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. Entro quindici giorni dalla suddetta scadenza, il Co.Re.Com., trasmette alla Commissione, per la sua attività di controllo, copia delle comunicazioni ricevute.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il **Co.Re.Com.** provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00 nei confronti dei soggetti inadempienti (*articolo 8, comma 4*).

D. INTERVENTI DEI COMUNI

Articolo 9 l.r. 4/1997

Si rammenta infine che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per i Comuni stessi**.

Si rammenta, a tale proposito, che dovrà essere debitamente rendicontata al punto 3) (*Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito*) del modello di rendiconto anche la "valorizzazione" dei suddetti spazi, qualora gli stessi siano stati concessi a titolo gratuito dal Comune.

* * * * *

Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione all'indirizzo https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_regionali/Archivio/Elezioni_regionali_2025/default.i.aspx, nella sezione “Note informative” sarà a breve possibile reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, compresi il modello di rendiconto e le presenti istruzioni.